

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 30/12/2006 n. 6104  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica; ciò significa che l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dal momento della presentazione della domanda, mentre sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi. La sussistenza del predetto requisito può essere desunta dal cd. DURC, oltre che dai dati in possesso dell'Osservatorio sui LL.PP.. In base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella decisione del 9 febbraio 2006, l'inadempimento agli obblighi di contribuzione in favore dei lavoratori deve essere stato "definitivamente accertato" in base alle procedure previste dal singolo Stato membro. Ciò comporta che, laddove l'impresa si sia avvalsa di rimedi giudiziari avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi de quibus). In base al combinato disposto dell'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999. n. 554 e s.m. e dell'art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. l'inadempimento deve altresì essere connotato da "gravità", per cui la semplice menzione nel DURC dell'assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all'esclusione dell'impresa risultata non in regola.